

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di attività di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità). Anno 2024.

art. 1 finalità del bando

1. Il presente bando disciplina, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione, per la realizzazione di attività di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, al fine di promuovere lo sviluppo della civile convivenza della comunità regionale, della diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

art. 2 iniziative progettuali

1. Ai fini del presente bando i progetti hanno come destinatari diretti i ragazzi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado della regione e ricomprendono una o entrambe le attività seguenti:
 - A. iniziative di educazione alla legalità rivolte ai giovani (ad es. partecipazione a iniziative di antimafia attiva, scambio di esperienze con realtà impegnate in contesti di presenza mafiosa, incontri di riflessione e approfondimento per promuovere la conoscenza dei diversi aspetti del fenomeno mafioso e delle diverse forme di corruzione);
 - B. metodologie che valorizzino il protagonismo giovanile con attività realizzate dai ragazzi (ad es. la realizzazione di video illustrativi, presentazioni multimediali o siti Internet).
2. Per le iniziative di cui al comma 1, i progetti possono essere realizzati anche mediante l'utilizzo di sistemi da remoto.

art. 3 soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del contributo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 21/2017 sono:
 - a) le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
 - b) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale da almeno due anni.
2. I soggetti beneficiari devono avere al momento della presentazione della domanda e fino alla presentazione del rendiconto la propria sede legale o una sede operativa nel Friuli Venezia Giulia.

art. 4 partenariato

1. I progetti presentati dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, possono prevedere la presenza di altri partner.
2. Sono considerati partner tutti quei soggetti pubblici e privati diversi dalle persone fisiche e privi di finalità di lucro che aderiscono al progetto offrendo un tipo di collaborazione coerente alle loro caratteristiche operative (con messa a disposizione di risorse umane o strumentali o di cofinanziamento).
3. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

art. 5 dotazione finanziaria e valore del contributo

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle attività oggetto del presente bando ammontano a euro 10.000,00 (diecimila/00).

2. Il contributo richiesto per la realizzazione del progetto non può essere superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00). Sono inammissibili domande con richieste di contributo di importo superiore.

art. 6 presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 3 presentano al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, di seguito "Servizio", domanda di contributo **entro il 31 luglio 2024**, a pena di inammissibilità.
2. La domanda è redatta, a pena di inammissibilità, sulla base della modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio, resa disponibile sul sito internet regionale www.regione.fvg.it.
3. Ciascun soggetto può presentare un'unica domanda. Qualora un soggetto presenti più domande, viene ritenuta valida l'ultima presentata in ordine cronologico.
4. La domanda di concessione del contributo è presentata al Servizio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), intestata al soggetto richiedente il contributo, all'indirizzo: autonomielocali@certregione.fvg.it, o mediante consegna cartacea al protocollo della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione o spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. La domanda di concessione del contributo è sottoscritta, anche digitalmente, dal legale rappresentante, o suo delegato, con l'osservanza delle disposizioni in materia di imposta di bollo.
6. La domanda è comprensiva:
 - a) della richiesta di concessione del contributo;
 - b) della relazione illustrativa-descrittiva del progetto e delle modalità di realizzazione;
 - c) del piano finanziario con indicato il costo complessivo preventivato e le entrate previste a copertura delle spese;
 - d) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:
 - 1) la veridicità delle dichiarazioni rese in relazione agli elementi di valutazione di cui al presente bando;
 - 2) l'assolvimento dell'imposta di bollo.
7. Alla domanda sono allegati:
 - a) documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile, qualora la domanda non sia firmata digitalmente;
 - b) atto costitutivo e statuto in copia;
 - c) l'eventuale scheda partner, debitamente sottoscritta, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti relativi di ciascun partner.
8. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 1.

art. 7 inammissibilità della domanda

1. La domanda è inammissibile nei casi in cui:
 - a) sia presentata oltre il termine di scadenza;
 - b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 3;
 - c) sia rivolta a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2;
 - d) le finalità dei progetti non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente bando;
 - e) sia priva della sottoscrizione del soggetto di cui all'articolo 6, comma 5;
 - f) il contributo richiesto non rispetti i limiti previsti dall'articolo 5, comma 2;
 - g) sia presentata con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6.

art. 8 attività istruttoria

1. Attraverso l'attività istruttoria si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Il Servizio si riserva di richiedere ulteriori informazioni o documentazione che si rendessero necessarie per l'istruttoria della pratica, salva l'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4. La documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione.

art. 9 procedura di valutazione

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo le modalità di procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.
2. La valutazione dei progetti risultati ammissibili nella fase istruttoria è effettuata sulla base dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi, di cui alla Tabella 1, da una Commissione nominata con decreto del Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione.
3. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
 - b) quota maggiore di cofinanziamento.
4. Qualora nella domanda di contributo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui al comma 2, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. Acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione, è approvata la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e di quelli inammissibili con decreto emanato dal Direttore del Servizio e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito della valutazione del progetto.

art. 10 modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. I progetti sono finanziati secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
2. Qualora le risorse regionali disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo richiesto nella domanda di concessione, il finanziamento non può essere in alcun caso assegnato per un importo inferiore.
3. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 5, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine di dieci giorni dalla data della comunicazione per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.
4. Il contributo regionale è concesso e liquidato, con decreto del Servizio, in acconto nella misura del 70 per cento entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande e a saldo con l'approvazione della rendicontazione di cui all'articolo 16, comma 7.

art. 11 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le tipologie di spesa direttamente riconducibili al progetto e che insorgono nel corso delle diverse fasi organizzative e di svolgimento del progetto stesso. La spesa per essere ammissibile deve rispettare i seguenti principi generali:
 - a) è relativa al progetto presentato e finanziato;
 - b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta a partire dalla data di presentazione della domanda ed entro il termine indicato all'articolo 14, comma 3;
 - c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.
2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa anche in quota parte:
 - a) spese per compensi a docenti, relatori, esperti incaricati della realizzazione dei corsi, seminari e laboratori;
 - b) spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla voce di spesa cui alla lettera a); connesse al progetto in relazione docenti, relatori, esperti;
 - c) spese per la fornitura di servizi, direttamente imputabili al progetto;
 - d) canoni di locazione, assicurazioni e oneri per utenze relativamente a immobili utilizzati per le attività, noleggio di materiale e attrezzature;
 - e) spese per la redazione, stampa e diffusione di materiale informativo e didattico;
 - f) spese per viaggi e visite di istruzione relativi alle attività oggetto del bando;
 - g) acquisto di materiale di facile consumo e acquisto di beni strumentali non ammortizzabili utilizzati per le attività, nel limite del 5 per cento del contributo concesso;
 - h) spese per personale dipendente o contrattualizzato, comprese le spese di vitto e alloggio, nel limite del 10 per cento del contributo concesso, limitatamente all'espletamento delle attività connesse al progetto.

3. Sono ammissibili le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

art. 12 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) contributi in natura;
 - b) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;
 - c) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - d) altre spese prive di una specifica destinazione;
 - e) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
 - f) spese per oneri finanziari.

art. 13 documentazione di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spesa per viaggio, vitto e alloggio sono comprovati da una dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data della missione cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato mediante apposita documentazione.
7. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
8. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

art. 14 termine di realizzazione dei progetti

1. I progetti selezionati sulla base degli esiti del presente bando sono avviati dal soggetto beneficiario nell'anno di concessione del contributo, dandone comunicazione scritta al Servizio.
2. Per avvio dei progetti di cui al comma 1 si intende un primo atto con efficacia esterna o l'effettuazione di una spesa riferibile al progetto.
3. Le iniziative progettuali devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia e devono concludersi entro il 30 settembre 2025 con possibilità di proroga per il periodo massimo di due mesi da concedersi con decreto del Direttore del Servizio purché la richiesta sia motivata e presentata entro il 31 agosto 2025.

art. 15 variazioni alle attività

1. Su richiesta motivata del soggetto attuatore potranno essere in corso d'opera autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato.
2. Le eventuali variazioni compensative al piano finanziario dell'importo relativo alle tipologie di spesa di cui all'articolo 11 (in aumento o diminuzione), fermo restando il limite massimo del finanziamento previsto per la proposta progettuale approvata dall'Amministrazione, vanno preventivamente comunicate.
3. Non potranno essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato, le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, hanno determinato l'assegnazione del punteggio finale.

art. 16 rendicontazione della spesa

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con le modalità previste all'articolo 6, comma 4, l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa.
2. Al rendiconto, redatto su modello messo a disposizione dal Servizio, è allegata una relazione sottoscritta, che illustra l'attività realizzata ed i risultati raggiunti.
3. Le spese relative al contributo di cui al presente bando sono rendicontate fino al totale del contributo concesso.
4. Il contributo regionale è rideterminato e ridotto qualora dalla rendicontazione emerga che la spesa ammessa e rendicontata è inferiore al contributo concesso.
5. Il termine di rendicontazione è fissato al 30 novembre 2025. E' ammessa la proroga fino al 31 dicembre 2025, purché la richiesta motivata sia presentata entro il 30 novembre 2025.
6. Il rendiconto è approvato con decreto del Servizio entro novanta giorni dalla sua presentazione.

art. 17 revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
 - c) mancato avvio del progetto entro i termini previsti all'articolo 14, comma 1;
 - d) mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui all'articolo 16, comma 5;
 - e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato e non preventivamente autorizzata ai sensi dell'articolo 15.

art. 18 obblighi di pubblicità e di informazione e altri obblighi

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di concessione del contributo va apposto il logo della Regione.
2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 19 informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 Regolamento 2016/679/UE (GDPR)

1. In conformità all'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR), il trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Si rende la seguente informativa:
 - a) Il Titolare del trattamento di cui alla presente Informativa è l'Amministrazione regionale nel suo complesso, rappresentata dal Presidente in qualità di rappresentante legale, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo:
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
e-mail: privacy@regione.fvg.it

PEC: privacy@certregione.fvg.it

Il Responsabile del trattamento dei Dati Personali è la Società Insiel S.p.A. con sede in Via Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste.

- b) Il Titolare tratta i dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, numero di telefono, e-mail, PEC), acquisiti ai sensi delle liceità ex articolo 6 del GDPR: trattasi di dati personali del legale rappresentante delle associazioni di organizzazioni di volontariato (ODV), interessate dalla linea contributiva prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21, o del soggetto munito di procura alla presentazione della domanda e sono richiesti, nell'esecuzione dei compiti connessi alle proprie finalità istituzionali, al fine di identificare il soggetto che sottoscrive l'istanza e le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000. Si tratta di dati obbligatori senza i quali il documento risulterebbe incompleto e/o nullo in ordine alle dichiarazioni rese. Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail di eventuale altra persona referente per la pratica, al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l'istruttoria, per le vie brevi. Si tratta di dati facoltativi.
- c) I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, del responsabile secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono tenute a trattare i dati secondo i principi del GDPR e sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio.
- d) I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente.
- e) Il trattamento dei dati personali avviene con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali.
- f) I dati personali vengono conservati per il periodo necessario al loro trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale.
- g) Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III, i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR.

L'apposita istanza all'AR è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Ente (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, email: privacy@regione.fvg.it, PEC: privacy@certregione.fvg.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

art. 20 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

TABELLA 1**Criteria per la valutazione dei progetti**

CRITERIO		PUNTEGGIO MAX	INDICATORI	
A	CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI	50/100		
1	Ampiezza del coinvolgimento delle istituzioni scolastiche N.B. si intendono i singoli plessi scolastici	Punti 15	Numero di scuole della Regione FVG direttamente coinvolte nelle attività progettuali fino a 2 da 3 a 4 da 5 a 6 oltre 6	Punti 4 Punti 8 Punti 10 Punti15
2	Coinvolgimento di soggetti pubblici diversi dalle istituzioni scolastiche e di soggetti privati diversi dalle persone fisiche	Punti 10	Numero di soggetti aderenti alle attività progettuali fino a 2 da 3 a 4 da 5 a 6 oltre 6	Punti 2 Punti 4 Punti 8 Punti10
3	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti educativi e didattici per la promozione della legalità	Punti 10	Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio (2021-2023) finanziamento da privati (aziende, fondazioni bancarie, ecc.) finanziamenti pubblici (enti locali, Regione, ecc.)	Punti 5 Punti 5
4	Apporto di fondi al progetto (pubblici e/o privati) diversi dal contributo regionale	Punti 15	Apporto di fondi diversi dall'incentivo regionale in misura percentuale rispetto al costo complessivo del progetto fino al 25% dal 26% al 50% oltre al 50%	Punti 5 Punti 10 Punti 15
B	CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI	50/100		
1	Congruenza delle attività in relazione agli obiettivi del bando e del budget finanziario in relazione alle attività previste	Punti 15	non congruente insufficiente non del tutto sufficiente sufficiente buono ottimo	0 3 6 8 12 15

2	Qualità della proposta progettuale ed efficacia e capacità del progetto di approfondire gli aspetti culturali, sociali e politici della lotta contro la mafia	Punti 10	insufficiente	0
			non del tutto sufficiente	2
			sufficiente	4
			discreto	6
			buono	8
			ottimo	10
3	Coinvolgimento attivo degli studenti nelle attività progettuali	Punti 10	nessun coinvolgimento	0
			scarso coinvolgimento	2
			coinvolgimento non del tutto sufficiente	4
			coinvolgimento sufficiente	6
			coinvolgimento buono	8
			coinvolgimento ottimo	10
4	Capacità di sviluppare le attività progettuali oltre la conclusione del progetto stesso	Punti 5	nessuna	0
			insufficiente	1
			non del tutto sufficiente	2
			sufficiente	3
			buona	4
			ottima	5
5	Composizione e qualità del partenariato in relazione al progetto presentato e agli obiettivi	Punti 10	nessun partner	0
			partenariato insufficiente	2
			partenariato non del tutto sufficiente	4
			partenariato sufficiente	6
			partenariato discreto	7
			partenariato buono	8
			partenariato ottimo	10
Totale punteggio massimo		Punti 100		